

# ANALISI D'OPERE

ADAM H. T., *L'Organisation Européenne de Coopération Economique*. Un vol. di pagg. 292. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris, R. Pinchon & R. Durand-Auzias.

E' un esame approfondito ed organico della struttura e della natura della Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, dal punto di vista del diritto internazionale pubblico. Nella prima parte dell'opera l'A. esamina la genesi della cooperazione europea che può essere considerata una fase del più grande e complesso processo di unificazione dei diversi mercati europei. La trattazione, che in questa prima parte assume necessariamente un carattere storico, con taluni passi di sapore cronistico, forse per necessità di chiarezza (pag. 9 e segg.), prende le mosse dall'ormai famoso discorso del generale Marshall, tenuto il 5 giugno 1947 all'Università di Harvard. L'A. segue dettagliatamente le fasi di nascita e di sviluppo dell'O.E.C.E., giovandosi dell'ampia documentazione di dominio pubblico, costituita dagli atti ufficiali ed ufficiosi redatti dai Governi dei paesi interessati e da quello degli Stati Uniti.

Le cause indirette della istituzione dell'O.E.C.E. risiedono, come è noto, nelle sfavorevoli condizioni economiche e nelle incerte condizioni politiche nelle quali versavano la maggior parte dei paesi del vecchio continente al termine del secondo conflitto mondiale. La necessità di riportare la produzione ad un livello ragguagliabile a quello prebellico, di promuovere o ristabilire o preservare la pace sociale, presupposto per il rafforzamento di quella politica, elevando il tenore di vita delle popolazioni, costituiscono i compiti principali che i governi europei dovettero affrontare sei anni or sono: tali compiti non sarebbero stati assolti nemmeno in parte senza l'ingente aiuto americano, attuato dapprima tramite l'UNRRA ed in secondo tempo, dopo il di-

scorso di Harvard, tramite il piano ERP.

La differenza sostanziale esistente però fra l'amministrazione UNRRA e quella dell'ERP, spiegano però la nascita dell'O.E.C.E. e rivelano il sensibile mutamento di rotta effettuato dai governi europei in materia di politica economica internazionale dal 1947 in poi. Sino a quel momento tutto il problema dell'assistenza economica all'Europa era stato un problema di ripartizione: problema complesso, forse non sempre risolto nel modo più felice, ma comunque problema di ripartizione. L'impostazione data dal generale Marshall al piano di aiuti che ne porta il nome è sostanzialmente diverso: tale aiuto non doveva essere elargito per colmare alcune o molte lacune nel sistema economico del paese beneficiario, sopperendo alla deficienza di attrezzatura produttiva attraverso l'invio gratuito di beni di consumo: l'aiuto avrebbe dovuto servire in primo luogo a ristabilire un alto livello produttivo nazionale, attraverso l'importazione di attrezzature industriali e, in secondo luogo, ad incrementare il volume degli scambi intereuropei, attraverso un sistema di pagamenti internazionali, accettato da tutti i paesi beneficiari. L'O.E.C.E. è nata appunto per facilitare l'attuazione di questi punti programmatici.

Tutto ciò non è stato messo sufficientemente in luce, a mio avviso dall'A., sebbene, unitamente ad un'altra circostanza citata nell'opera, la natura giuridica dell'O.E.C.E. e quindi anche la sua funzionalità agli effetti pratici, siano stati influenzati sia dalle condizioni e dalle cause in cui e per cui è sorta l'Organizzazione stessa, sia dal comportamento di alcuni paesi all'inizio delle consultazioni dopo il discorso di Harvard. La circostanza cui mi riferivo è il rifiuto della Russia e dei paesi suoi satelliti a partecipare all'Organizzazione. Tale rifiuto è stato motivato, riporta l'A., dal fatto che una tale organizza-

zione avrebbe implicato una diminuzione od una menomazione della sovranità degli stati a favore del nuovo ente internazionale a tutto vantaggio del capitalismo americano, ecc. ecc. A questo punto l'A. si affretta a dimostrare che la motivazione del rifiuto adottata dai paesi comunisti non era logica in quanto i primi interessati affinché la nuova organizzazione non assumesse poteri sovrani in alcuni campi di politica economica erano proprio i paesi dell'Europa occidentale.

La natura giuridica dell'O.E.C.E. è stata influenzata da questi due fattori essenziali: da un lato la necessità di risolvere in comune fra alcuni paesi un certo numero di problemi, primo fra i quali l'utilizzazione dell'aiuto americano, e, d'altro canto, il desiderio dei paesi membri di non subire menomazioni nel loro diritto sovrano di governare anche in materia economica. La coesistenza di questi due fattori spiega la natura giuridica piuttosto confusa ed ibrida, come riconosce passo passo in tutta l'opera l'A., dell'O.E.C.E.

La caratteristica giuridica saliente dell'O.E.C.E., messa magistralmente in luce dall'Adam, è la coesistenza di tre fonti giuridiche dell'Organizzazione e precisamente la legge americana del 3 aprile 1948, la Convenzione della Cooperazione economica europea del 16 aprile 1948 ed i singoli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati Uniti ed i paesi membri dell'O.E.C.E.: in altri termini le fonti consistono in una legge approvata e promulgata in un paese estraneo all'Organizzazione (gli Stati Uniti non fanno parte dell'O.E.C.E.), in una serie di accordi commerciali stipulati dai membri con il predetto paese, sulla base della stessa agenda, ed una Convenzione, avente scopi molto generici (mantenimento della pace, raggiungimento degli scopi delle Nazioni Unite, ecc.).

Pertanto, se da un lato l'opera dell'Adam, appare lodevole per il criterio organico con cui è stata trattata la materia, sulla scorta di numerose fonti dottrinali, dall'altro la distinzione operata dall'A. fra obblighi generali e funzioni, fra funzioni e poteri, fra composizione e struttura, non sempre, a mio avviso, riesce felicemente ad isolare alcune configurazioni concettuali. Ciò, naturalmente non dipende dalla abilità o dalla dottrina dell'A., qui fuori discussione, ma dalla natura stessa della materia trattata, poichè in alcune circostanze l'O.E.C.E.

rappresenta una notevole eccezione alla dottrina giuridica ed alla prassi diplomatica e protocollare internazionale.

Opera comunque ragguardevole sotto ogni rapporto e, ripeto, ampiamente e dottamente documentata.

M. VAGLIO

AIELLO A., *La « Terza Via » nelle teorie di Menegazzi, Keynes, Beveridge e Röpke.*  
Un vol. di pagg. 174. Verona, Ed. M. Leccese, 1950.

La crisi della società moderna e dell'economia mondiale — che da un lato ha reso acutissimo e pauroso il fenomeno della disoccupazione, riconosciuto ormai come uno dei più grandi e difficili problemi del nostro tempo, e da un altro lato ha rivelato l'insufficienza e l'inadeguatezza di taluni schemi classici della scienza economica — ha, come è noto, dato vita, tra l'altro, a vigorose correnti di studi e ricerche nel campo della teoria e della politica economico-finanziaria. Tali studi, rifiutando la concezione economico-sociale del collettivismo totalitario, disumano e accentratore, e superando la visione tradizionale del liberalismo politico ed economico, con i suoi difetti ed i suoi errori, sfociano in concezioni nuove e rinnovatrici dirette, mediante la revisione della teoria del liberalismo e l'elaborazione di nuovi ordinamenti economico-sociali, alla soluzione dei massimi problemi dell'economia — produzione, distribuzione ed equilibrio tra produzione e consumo — nella cornice di ardite politiche di pieno impiego delle energie produttive.

I maggiori esponenti di queste moderne concezioni, note sotto il nome comune di *Terza Via* (tra il liberalismo e il collettivismo) e che possono indubbiamente essere annoverate tra le tendenze innovatrici alle quali Achille Loria attribuiva il compito di avviare con nuova vigoria la scienza economica verso il suo ideale perfezionamento, sono come si sa, l'italiano Menegazzi, gli inglesi Keynes e Beveridge e il tedesco Röpke. Alle teorie dei quattro economisti moderni, l'Aiello consacra il suo libro, nel quale con parola chiara e con stile fluido dà delle non facili tesi una esposizione che pur essendo elementare e sintetica può essere ritenuta sufficiente a